



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE  
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE  
E DELLO SPORT PER TUTTI  
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE**

data

26/09/2019  
AOO\_152/3844  
PROTOCOLLO USCITA

Alle Federazioni, Società e Associazioni sportive in Puglia

a mezzo pubblicazione sul portale regionale della salute [www.sanita.puglia.it](http://www.sanita.puglia.it)

**Oggetto: L.R. n.18 del 19 luglio 2013 "Semplificazioni in materia di rilascio di certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica - Integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria)". R.R. n.7/2014, art.12 "Attività di vigilanza e controllo"- art.13 "Sanzioni".**

Si informano le Federazioni, Società e Associazioni sportive presenti in Puglia che, in ottemperanza alle disposizioni normative regionali in materia di certificazione sportiva agonistica di cui all'oggetto, questa Amministrazione regionale ha avviato l'attività di controllo del possesso della certificazione di cui all'art.1sexies della legge regionale 19 luglio 2013, n.18, rilasciata dai medici certificatori autorizzati ai sensi dell'art.1, co.1bis e 1ter della stessa legge. Tale attività di controllo è esercitata ai sensi dell'art.12 del regolamento regionale in oggetto, per gli adempimenti di cui al co.1 septies della citata legge regionale e dei commi 1 e 2 dell'art.13 del medesimo regolamento:

**"La Regione, ai sensi dell'art. 1 comma 1 septies della L.R. n.18 del 19.7.2013, commina una sanzione di € 5.000,00 per ciascun atleta tesserato in assenza di certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica".**

**"La sanzione di cui al precedente comma 1 è posta a carico ed in solido delle Società/Associazioni Sportive e delle Federazioni di appartenenza, ai sensi dell'art. 1 comma 1 septies della L.R. n.18 del 19.7.2013".**

**È opportuno evidenziare che l'eventuale possesso di certificazione cartacea è considerata quale "assenza di certificazione" in quanto dal 1 novembre 2017, in ossequio alla legge regionale 18/2013, è consentito l'utilizzo esclusivo del canale telematico e del rilascio delle certificazioni di idoneità/inidoneità con l'apposizione, a tutti gli effetti di legge, della firma digitale (atti dirigenziali nn.782 del 4.8.2017 e 824 del 5.9.2017). Fa eccezione il caso dei certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica in formato cartaceo, rilasciati fuori dal territorio della Regione Puglia ad atleti agonisti residenti in altre regioni che attestino tale condizione alla società sportiva. Questa tipologia di certificato è ritenuta valida se già in possesso dell'atleta al momento del tesseramento. Il rinnovo della certificazione per l'idoneità alla pratica sportiva agonistica per questi stessi atleti deve seguire la procedura adottata nella Regione Puglia e cioè essere rilasciati dai medici certificatori della Regione Puglia su istanza telematica della società sportiva.**

Per completezza di informazione, si informa che non è ancora stato informatizzato il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica rilasciato

- Ad atleti agonisti privi di iscrizione ad Associazioni sportive per la 'autonoma' partecipazione alle competizioni sportive;
- Per la partecipazione a concorsi;
- Per l'iscrizione a corsi di studio che richiedono certificazione per attività sportiva agonistica. In tali casi resta valida la certificazione in formato cartaceo.

Cordiali saluti

PO "Igiene, Sanità pubblica Sorveglianza Epidemiologica"

M.G. Lopuzzo

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Il dirigente del Servizio

dott. Antonio Tommasi